

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 515)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1964 (V. Stampato n. 473)

d'iniziativa del deputato MIGLIORI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 aprile 1964*

Giuramento dei medici

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I laureati in medicina e chirurgia, abilitati a norma delle vigenti disposizioni, non possono essere ammessi all'esercizio professionale se prima non abbiano prestato giuramento.

Il giuramento è prestato in pubblica seduta del Consiglio dell'Ordine, nella quale il presidente, o un consigliere da lui incaricato, illustra la dignità della professione del medico ed i doveri di chi è chiamato ad esercitarla.

La formula del giuramento è la seguente:

« Consapevole della dignità e delle responsabilità inerenti alla professione del medico, giuro di osservarne i doveri con lealtà, diligenza ed onore, nel rispetto delle norme di deontologia professionale ».